NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 9

Premi di qualità

A lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dal precedente articolo, e' assegnato un premio di 40 milioni di lire. Tale premio sara' cosi' ripartito: il 71 per cento a produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento al l'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio. Agli esercenti di sale cinematografiche e' concesso, per la programmazione dei film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita', un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono e' cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

Versione in vigore dal 12 novembre 1965, non più in vigore dal 18 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 4 novembre 1965, n. 1213
Titolo	II — Film di lungometraggio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-9-premi-di-qualita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it